

MER 03 NOVEMBRE 2021

Posso scaricare la carta tachigrafica prima dei 28 giorni? e il tachigrafo prima di 90 giorni?

Questa settimana il nostro formatore affronta nuovamente l'argomento sulle tempistiche di scarico della carta del conducente e del tachigrafo digitale.

Il tachigrafo digitale registra i dati relativi all'uso del veicolo e delle attività dei conducenti all'interno della propria memoria di massa e sulle carte tachigrafiche.

Tra le **responsabilità delle imprese di trasporto previste dall'Art 10 del REG 561/06** rientra quella relativa allo scarico e conservazione dei dati digitali (memoria di massa e schede tachigrafiche).

L'ART 10 c. 5 a REG. 561/06 infatti cita:

*“Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato **IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (tachigrafi digitali)** e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:*

*1. garantisce che tutti i **dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente** secondo la **frequenza stabilita dallo Stato membro**, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;*

*2. garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano **conservati per almeno 12 mesi** successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa.”*

Quali sono i riferimenti normativi che richiamano questo obbligo?

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006, recante:
«Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98»;

Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010 sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente.

Quali obblighi ha quindi l'azienda?

L'azienda ha l'**obbligo di scaricare** (copiare) regolarmente sia i dati della **scheda del conducente**, sia quelli della **memoria di massa del tachigrafo**.

Perché bisogna scaricare i dati tachigrafici?

I tachigrafi digitali e le schede tachigrafiche hanno una memoria limitata, i dati nuovi si sovrascrivono su quelli più "vecchi", quindi se non si effettua regolarmente gli scarichi, alcuni dati potrebbero andare persi.

Il REG. **581/2010** al paragrafo 4 cita "**dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi**".

Quali sono i tempi massimi di scarico previsti dalla normativa?

La normativa prevede le seguenti tempistiche di scarico:

- **Carta del conducente**: al massimo ogni **28 GIORNI**
- **Memoria del tachigrafo**: al massimo ogni **90 GIORNI**

Tornando quindi alla domanda posta al nostro formatore, è possibile scaricare la carta o il tachigrafo prima dei tempi previsti dalla normativa?

La risposta è SI.

La normativa prevede dei tempi massimi di scarico, ma non si pronuncia in merito ai tempi minimi.

L'azienda quindi potrebbe anche scaricare i dati tutti i giorni.

Scaricare spesso la carta tachigrafica (in particolare) e analizzarne il contenuto potrebbe

essere un buon metodo per prevenire sanzioni.

Come scaricare i dati delle carte del conducente e della memoria dei tachigrafi?

Attraverso dei dispositivi (chiavette) di scarico dati tachigrafici.

Sul nostro **negozio online** offriamo diversi dispositivi e soluzioni di scarico. Scegli quello che rispecchia le tue esigenze!







VAI AL SITO



Altri articoli che ti potrebbero interessare

Articoli sulla responsabilità delle aziende

© TachConsulting - Riproduzione riservata